

# IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVII - N. 155 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2003 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

## Quale inflazione?

Nel corso dell'ultimo anno si è diffusa la convinzione che il cambio della moneta abbia contribuito a innalzare il livello generale dei prezzi e i sondaggi effettuati hanno confermato la percezione in tal senso dei consumatori. Questa percezione contrasta però con le statistiche ufficiali relative all'inflazione, basate su metodi tradizionalmente consolidati. Il divario tra l'inflazione percepita dalle famiglie e quella misurata dalle statistiche ufficiali ha quindi acceso un dibattito sulla validità degli indici dei prezzi calcolati dagli Istituti ufficiali di statistica e sulla loro reale adeguatezza ai fini della misurazione del fenomeno inflazionistico. E' peraltro sorprendente che vi sia tanta attenzione al problema dell'inflazione proprio quando la stessa può dirsi stabilizzata ad un tasso molto basso per un Paese avvezzo a fenomeni inflazionistici prolungati e con notevoli e destabilizzanti oscillazioni. Ciò nonostante è innegabile che i consumatori abbiano una percezione della dinamica dei prezzi e del loro potere d'acquisto ben diversa rispetto a quella misurata dalle statistiche ufficiali ed è probabilmente questo il dato più rimarchevole. Tale divario, inoltre, è sicuramente emerso, o quantomeno si è enfatizzato, dopo l'adozione della moneta unica. Una prima spiegazione potrebbe ravvisarsi nel fatto che l'Istat erra nella procedura di rilevazione adottata, ma poiché la diffe-

renza tra inflazione percepita e rilevata riguarda tutti i Paesi europei, è difficile credere e sostenere che tutti gli Istituti di statistica siano inadeguati. Altra spiegazione risiede negli arrotondamenti, ma è stato calcolato che quando esprimiamo in lire un prezzo, al fine di valutarne la congruità, la "sovrastima" è del solo tre per cento circa: questo però non influenza il tasso di inflazione percepito, poiché la sovrastima, nella conversione in lire, riguarda sia i prezzi correnti che quelli passati che con essi vengono confrontati (perlomeno dal momento dell'adozione dell'euro). Prima dell'introduzione della moneta unica erano state effettuate valutazioni e previsioni del possibile impatto sui prezzi al consumo, con identificazione dei rischi più probabili. In primo luogo si ritiene che molte imprese, costrette a predisporre nuovamente i propri listini, avrebbero potuto cogliere l'occasione per adeguare i prezzi di vendita, con una discrasia temporale rispetto ai tempi consueti in cui avrebbero normalmente proceduto in tal senso. Le imprese avrebbero poi potuto cercare di trasferire sui prezzi di vendita i costi straordinari sostenuti per il passaggio alle transazioni in euro. Infine, i pericoli maggiori vennero ricollegati alla possibilità che il cambio della moneta potesse spingere gli operatori ad arrotondare i prezzi in euro delle merci in vendita, senza rispettare quanto era

stato previsto dalla normativa comunitaria sul punto. In ogni caso, *ex ante*, il rischio di un forte impatto del *changeover* sui prezzi al consumo venne giudicato limitato dalla Banca centrale europea, anche a fronte della circostanza che, in prossimità dell'introduzione della nuova moneta, erano stati stipulati accordi di autodisciplina fra le associazioni imprenditoriali, dei commercianti, degli esercenti pubblici servizi, dei consumatori e degli altri operatori del mercato, al fine di consentire un controllo delle variazioni dei prezzi. Tali approcci non spiegano assolutamente in maniera compiuta il problema della divaricazione tra inflazione effettiva e inflazione percepita, dopo l'introduzione della moneta unica, né tantomeno perché essa riguardi tutti i Paesi dell'area euro. La tesi che mi pare più interessante è forse la più semplice, ovvero quella che vede il *changeover* come una cancellazione di memoria, collettiva e simultanea per tutti i beni, con conseguenze difficili da valutare perché si tratta di un esperimento storico con connotati di unicità. Al consumatore che intenda misurare l'aumento di prezzo dei beni e servizi acquistati prima e dopo l'evento del cambio della moneta si richiede la capacità di una memoria simultanea in lire ed euro. Poiché la capa-

Carlo Molaro

SEGUE IN ULTIMA

### Sul nostro sito Le false comunicazioni sociali

Informiamo i lettori e i colleghi che sul sito del nostro giornale "[www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)" è stato inserito, preferendo questa forma a quella dell'inserito per il considerevole numero di pagine, un pregevole lavoro curato dalla Commissione di studio di diritto societario dell'Ordine di Padova e da legali specialisti in materia riguardante il tema delle "False comunicazioni sociali" che, come sappiamo, è stato interamente rivoluzionato con il decreto legislativo n. 61 dell'11/4/2002 che ha fatto seguito alla delega del Governo per la riforma del diritto societario con la legge 366 del 2001. Una prima parte è dedicata alla "disciplina dei reati di false comunicazioni sociali" curata dal Prof. Avv. Silvio Riondato e dall'Avv. Riccardo Borsari. Una seconda parte riguarda "la nuova disciplina degli altri illeciti penali e amministrativi delle società" mentre una terza tratta il "confronto tra l'attuale e precedente normativa" curata dalla Commissione di Studio composta dai colleghi Lucio Antonello (coordinatore), Gianni Arslan, Carlo Bellon, Enrico Borina, Emanuele Dai Prà, Anna Domenighini, Claudia Gardellin, Guglielmo Martinelli, Ornella Nohles, Gelfrino Rosso. Il testo analizza, in modo chiaro ed esauriente, i nuovi articoli del codice civile sulle false comunicazioni sociali (falso in bilancio) in vigore dal 16 aprile 2002, i precedenti normativi ed i riferimenti alla legge delega al governo e la relazione unilaterale. I profili generali ed operativi, trattati dai legali, commentano in modo chiaro ed approfondito le nuove disposizioni penali in materia societaria e di consorzi dall'art. 2621 (false comunicazioni sociali) all'art. 2622 (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), all'art. 2623 (falso in prospetto) e all'art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) e seguenti. Da segnalare i numerosi riferimenti bibliografici in tema e l'interessante confronto tra la vecchia e nuova normativa, indispensabile per "traghetare" con più facilità dalle vecchie alle nuove disposizioni. Un documento per noi interessantissimo e d'aiuto da scaricare dal sito del nostro giornale e da tenere in evidenza.

Ezio Busato  
(Ordine di Padova)

#### NOTES

### Diacronia della riforma tributaria

La riforma tributaria sarà approvata per moduli, secondo quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria. Il primo modulo riguarderà il reddito delle società (IRES) e il trattamento di dividendi e capital gains. La riforma dell'IRE è invece prevista per il 2005. E' corretto tutto ciò? La legge delega autorizza il Governo ad emettere più provvedimenti, più decreti legislativi, ma questa previsione non pare assolutamente conferente al caso. Lo spirito della riforma è un tutt'uno, e non pare possibile introdurre certe novità e trattarle con la normativa precedente. Un esempio per tutti: i dividendi. Come si fa a cambiare completamente il regime, dal 2004, e nel contempo lasciare le aliquote IRPEF, almeno fino all'approvazione dell'IRE? Riforma del capital gain e aliquote erano nate assieme; introdurre un nuovo regime per i dividendi, generalmente più penalizzante, e non applicare le nuove aliquote, ridotte, è un *modus operandi confuso, inadeguato e sicuramente fuori delega, a nostro personale avviso.*

Giuseppe Rebecca

## L'INSERTO Il codice della privacy

di ADRIANO CANCELLARI

### In questo

3	INTERNAZIONALIZZAZIONE QUALIFICHE PROFESSIONALI	
4	CASSA PREVIDENZA: LETTERA APERTA DI UN DELEGATO	
5	LEASING E FALLIMENTO	
7	CONFERIMENTO D'IMMOBILI IN SOCIETA'	
10	LE MODIFICHE APPORTATE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	11/12
	IVA E PRESTAZIONI AUSILIARIE BANCARIE	
13	IL FISCO NEL TRIVENETO (DICHIARAZIONI 1999)	
14	AGENZIA, PERSONE FISICHE: INDENNITA' CESSAZIONE	
15	IL PRIVILEGIO DEI CREDITI DEL CONAI	
17	L'INTEGRAZIONE FRA ITALIA E SLOVENIA IN AMBITO UE	
19	LA SOCIETA' TRA AVVOCATI	
21/23	LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA INTELLETTUALE	
24/26	VITALIZIO IN CAMBIO DELL'AZIENDA. NESSUNA PLUSVALENZA, ANZI NO.	
27/28	I CONFERIMENTI NELLA NUOVA SRL	
29	DAL PIANO CONTABILE ALLO SPAZIO FISCALE	
30	GLI STRANI ACCONTI DELLA LEGGE TREMONTI	
31	LA FORZA DEL GRUPPO	

**REDDITI E IMPOSTE**

# Il Fisco nel Triveneto

## Dati ministeriali delle Dichiarazioni dei Redditi del 1999

GIUSEPPE REBECCA  
Ordine di Vicenza

**I**l Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ha pubblicato i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1999 per il 1998. Sono dati vecchi, superati, ma che possono comunque interessare. Stupisce che, con le dichiarazioni on line, non siano pubblicati i dati del 2001. L'outsourcing, gratuito, da parte dei professionisti (leggi inserimento dati) è assai diffuso, e preciso. Da parte del Ministero si tratta solo di coordinare i dati. Ma vediamo più in particolare i dati del Triveneto, rispetto ai dati medi nazionali.

La sintesi che se ne può trarre è che il Triveneto è leggermente sopra la media per imposta netta a carico delle persone fisiche, e sostanzialmente nella media per quanto concerne gli oneri deducibili e detraibili. Le società di persone dichiarano di più della media, mentre quelle di capitale sono sopra la media solo in Friuli Venezia Giulia; in Trentino e in Veneto sono sulla media. Quanto all'IRAP, l'imponibile medio è inferiore alla metà. Il valore della produzione netta è invece variabile, secondo i diversi settori di attività.

### Persone fisiche (oneri deducibili e detraibili) (dati in milioni di lire) (anno 1998)

	Oneri deducibili medi per soggetto dichiarante			Oneri detraibili				Totale
	Contributi obbligatori	Altro	Totale oneri deducibili	Spese mediche	Interessi passivi	Assicuraz. e contr. volontari	Altro	
Trentino Alto Adige	0,8	/	0,8	0,4	0,1	0,6	/	1,1
Friuli Venezia Giulia	0,7	0,1	0,8	0,4	0,2	0,5	/	1,1
Veneto	0,8	0,1	0,9	0,4	0,2	0,5	/	1,1
Media nazionale	0,7	/	0,7	0,4	0,2	0,5	/	1,1

### Imposta netta

Trentino Alto Adige	6,2
Friuli Venezia Giulia	6,1
Veneto	6
Media nazionale	5,9

### Società di capitali

Imponibile IRPEG (col. 3.1 e 3.2)  
*(in milioni di lire)*

Trentino Alto Adige	485,9
Friuli Venezia Giulia	828
Veneto	517,6
Media nazionale	564,6

### Società di persone

Valore medio della produzione ai fini IRAP, in milioni di lire

	Utile	Perdita
Trentino Alto Adige	199,5	- 17,5
Friuli Venezia Giulia	175,1	- 20,3
Veneto	173,9	- 23,1
Media nazionale	149,7	- 21,9

### IRAP

	Imponibile medio (milioni di lire)	Valore produzione netta			
		Imprese contabilità Ordinaria e semplificata	Banche e altri gruppi finanziari	Assicurazioni	Professionisti
Trentino Alto Adige	213,6	259,1	8.450	6.256	102,2
Friuli Venezia Giulia	223,7	232,9	14.224,9	103.917,7	71,1
Veneto	213,5	229,9	23.131,1	10.817,8	75,7
Media nazionale	227,6	224,8	26.685,4	25.080,9	64,1